



PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'oro al valor militare

Servizio Supporto Amministrativo
Ufficio Affari Generali

N. proposta 39 del 23/05/2020

DECRETO DEL PRESIDENTE

Oggetto: ATTIVITÀ DEGLI UFFICI. – NUOVA FASE E DISPOSIZIONI.

IL PRESIDENTE

Visti:

- art. 1, comma 3 e l'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 88 e 111 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 50, comma 10 D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che prevede, tra altro, che il Presidente della Provincia attribuisca e definisca gli incarichi dirigenziali secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo Statuto e dai Regolamenti;
- l'art. 16 della Costituzione Italiana, che stabilisce possibili limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che stabilisce funzioni e responsabilità della dirigenza, a cui è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 pubblicato su GU Serie Generale n. 53 del 02/03/202, della Presidenza del Consiglio dei Ministri che introduce misure specifiche a sostegno delle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza dettata da COVID-19;

- il decreto legge del 04.03.2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri che interviene con misure per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 – punto N -;
- la direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPF 0012035 P-del 25.02.2020) – prime indicazioni per il contenimento dell'emergenza;
 - la circolare n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione (DPF 0015008 P-4 17.1.7.4 del 04.03.2020) – misure incentivanti per il ricorso di modalità flessibili per la prestazione lavorativa;
 - il decreto del Presidente n. 24 del 06/03/2020 inerente misure attuative per lavoro agile (smart working) e di apertura uffici al pubblico e considerate le evidenti necessità, dirette ed indirette, dell'ente;
 - il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglia, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
 - il decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020 “ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene sanità pubblica” con il quale si stabilisce, tra l'altro, la sospensione dell'attività degli uffici provinciali, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili come individuati dalle autorità competenti d'intesa con il Prefetto;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto del Presidente n. 26 del 12 marzo u.s. “sospensione attività in presenza dei dipendenti presso la sede con le dovute eccezioni derivanti da attività indifferibili;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 che annuncia “nuove misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;
- il decreto del Presidente n. 17 del 16 aprile 2020 “attività degli uffici – nuova proroga sospensione;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 con il quale vengono all'art. 10 – disposizioni finali – applicate nuove disposizioni in materia di misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- il decreto del Presidente n. 21 del 19 maggio 2020 con in evidenza l'attività degli uffici prorogata fino al 24 maggio 2020;

Verificato che il sopracitato D.P.C.M. 26 aprile 2020 conferma l'art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e le vigenti disposizioni applicabili all'attività delle Pubbliche Amministrazioni;

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Preso atto dell'attuale stato della situazione epidemiologica;

Valutato che, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e una celere conclusione dei procedimenti in corso, nonché di arrivare ad una progressiva riapertura di tutti gli uffici provinciali, che si completerà al momento della cessazione dell'emergenza sanitaria, occorre adottare misure organizzative che combinino la modalità di lavoro agile con momenti di lavoro in presenza;

Assunta comunque la necessità di garantire continuità e regolarità nella disponibilità degli Uffici per la presentazione di istanze e segnalazioni di competenza, anche se prevalentemente tramite modalità a distanza e soluzioni tecnologiche;

DECRETA

1. a decorrere dal 25 maggio 2020, cessano di avere effetto le misure limitative finora adottate dall'Ente Provincia di Asti secondo le disposizioni operative emanate dai decreti n. 13 del 12 marzo u.s. (proposta n. 26 del 12 marzo 2020) e n. 15 del 24 marzo u.s. (proposta n. 29 del 23 marzo 2020), successivamente prorogate con decreto del Presidente n. 17 del 16 aprile 2020 (proposta n. 34 del 15 aprile 2020), con decreto del Presidente n. 20 del 07 maggio 2020 (proposta n. 37 del 04/05/2020) ed in ultimo con decreto del presidente n. 21 del 19 maggio 2020 u.s.(proposta n. 38 del 15.05.2020);
2. fino al termine dello stato di emergenza sanitaria dichiarata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ad oggi stabilita al 31 luglio 2020, l'attività dell'Ente sarà regolata secondo le misure organizzative generali di cui ai seguenti punti ed al Protocollo di cui al punto 10, che dovranno essere attuate con specifiche disposizioni applicative emanate dai Dirigenti, anche in deroga alle altre disposizioni regolamentari vigenti in tempi ordinari e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contrasto alla diffusione del contagio da Covid_19, ove applicabili;
3. **la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile** da combinarsi con giornate di lavoro in presenza, per le esigenze di ufficio, programmate settimanalmente secondo turni concordati dal dipendente con il Dirigente di riferimento in modo tale da garantire quanto disposto dal punto 7 e stabilito nel Protocollo di cui al punto 10 relativamente allo stazionamento di personale in compresenza presso ogni ufficio;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Decreto del Presidente 22 del 23/05/2020
documento firmato digitalmente da PAOLO LANFRANCO.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

4. le uniche **attività da attuare esclusivamente in presenza** sono quelle già individuate per la c.d. “fase 1” con i Decreti citati al punto 1 e, precisamente, l’attività della cura delle strade (Operatori ed esecutori stradali – cantonieri -), manutenzione patrimonio, Protezione Civile (per i casi di emergenza) e l’attività gestita dalla Polizia Provinciale – Agenti di Vigilanza ambientale); esse saranno regolate dai Dirigenti Responsabili secondo le specifiche disposizioni finora emanate;
5. in deroga agli ordinari orari di apertura al pubblico degli uffici, l’orario di **ricevimento del pubblico** è limitato alle giornate di martedì e giovedì con orario dalle ore 9:00 alle ore 13:00, salvo situazioni di urgenza autorizzate espressamente dal Dirigente competente e comunque il contatto con esterni avverrà con le seguenti modalità:
 - si prediligono le comunicazioni non in presenza e la trasmissione di documentazione mediante mail o altri sistemi di trasmissione telematica in formato digitale;
 - se necessario, si riceve su appuntamento e l’incontro avverrà esclusivamente, una volta rilevata la temperatura corporea, presso idoneo ufficio appositamente attrezzato e con accesso diretto dall’esterno;
 - in ogni caso è escluso l’accesso di personale esterno agli altri ambienti di lavoro, ad eccezione del predetto ufficio, salvo che per operazioni da effettuarsi necessariamente presso tali ambienti (quali manutenzioni e riparazioni);
6. di massima, sono escluse le **riunioni in presenza** presso i locali della Provincia, ricorrendo a videoconferenze audio o audio-video; le riunioni in presenza indispensabili avvengono secondo le seguenti direttive generali:
 - le riunioni tra dipendenti debbono essere svolte con un numero di persone limitato mantenendo comunque il rispetto delle disposizioni contenute nel Protocollo di cui al punto 10, fermo restando il rispetto di ogni cautela (quale distanza interpersonale ed utilizzo di mascherina);
 - le riunioni con persone esterne che intrattengono o debbano intrattenere con la Provincia rapporti contrattuali di qualsiasi genere (consulenti, appaltatori, fornitori, sindacati), in corso o in fase di stipulazione, si devono comunque svolgere presso la/e sala/e appositamente attrezzata/e con accesso diretto dall’esterno e tassativamente entro il numero massimo indicato nel Protocollo di cui al punto 10, fermo restando il rispetto di ogni cautela (quale distanza interpersonale ed utilizzo di mascherina);
7. dovrà essere garantito a terzi il **contatto telefonico** degli uffici durante i vigenti orari di apertura ordinaria mediante:
 - mantenimento del servizio di centralino, anche con modalità in smart work;
 - reperibilità telefonica diretta degli uffici, in presenza o in smart work, mediante deviazione telefonica (durante gli ordinari orari di apertura specifici di ogni ufficio);
8. l’**accesso di fornitori** per consegne dovrà avvenire presso l’atrio di ingresso sito al piano terra ovvero presso l’idoneo ufficio di cui al punto 5, con divieto di accesso agli ambienti di

- lavoro, salvo casi straordinari autorizzati espressamente dal dirigente competente della fornitura;
9. ogni dirigente cura la **comunicazione** a tutte/i le/i dipendenti dell'informativa sui rischi specifici per la salute e la sicurezza e sulle misure di prevenzione da adottare contenuta nel Protocollo di cui al punto 10;
 10. i Dirigenti, anche in qualità di Datori di Lavoro, devono adottare un **“Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”**, attuativo del presente Decreto, contenente, tra altro, anche disposizioni di dettaglio e misure di limitazione alla permanenza congiunta di lavoratori presso lo stesso locale;
 11. la Provincia doterà il personale presente presso i locali dell'Ente del materiale protettivo (quali mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti per mani e superfici) in misura sufficiente per adempiere alle disposizioni del datore circa l'obbligo e le modalità del loro utilizzo, contenute nel Protocollo di cui al punto 10;
 12. di comunicare il presente decreto al Direttore Generale dell'Ente, al Direttore Operativo, ai Dirigenti interessati, alle OO.SS. Territoriali ed alla RSU dell'Ente;
 13. di inviare il presente provvedimento alla Segreteria Organi Istituzionali per la Pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Asti.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
(Paolo Lanfranco)
FIRMATO DIGITALMENTE



Provincia di Asti
Medaglia d'oro al valor militare
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

AVVISO

MISURE IGIENICO-SANITARIE

SI INVITANO

I DIPENDENTI, GLI UTENTI ED I VISITATORI

1. LAVARSI SPESSO LE MANI CON ACQUA E SAPONE; SONO ANCHE A DISPOSIZIONE SOLUZIONI IDROALCOLICHE PER IL LAVAGGIO DELLE MANI;
2. EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE CHE SOFFRONO DI INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE;
3. EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO;
4. MANTENIMENTO, NEI CONTATTI SOCIALI, DI UNA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO **UN METRO**;
5. COPRIRSI BOCCA E NASO SE SI STARNUTISCE O TOSSISCE (USARE UN FAZZOLETTO EVITANDO IL CONTATTO DELLE MANI CON LE SECREZIONI RESPIRATORIE);
6. NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI;
7. EVITARE L'USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI.
8. NEI TRASFERIMENTI PREDILIGERE I MEZZI INDIVIDUALI. IN CASO DI TRASFERIMENTI SU MEZZI PUBBLICI O SU VETTURE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Decreto del Presidente 22 del 23/05/2020

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

CONDIVISE, INDOSSARE OBBLIGATORIAMENTE UNA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE (MASCHERINA) E VENTILARE L'ABITACOLO;

9. NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI E ANTIBIOTICI, A MENO CHE SIANO PRESCRITTI DAL MEDICO;
10. PULIRE SPESSO LE SUPERFICI E LE APPARECCHIATURE (TELEFONO FISSO TASTIERE E CORNETTA, CELLULARE, TASTIERA E MOUSE PC, TASTIERE STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI) CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOL. PULIRE ALLO STESSO MODO SUPERFICI DI CONTATTO (VOLANTE, LEVE, PULSANTIERE) E MANIGLIE INTERNE ED ESTERNE DEI MEZZI AZIENDALI, IN CASO DI USO PROMISCUO, PRIMA DELL'IMPIEGO, ARIEGGIANDO BENE L'ABITACOLO.
11. USARE LA MASCHERINA SE SI SOSPETTA DI ESSERE MALATI O SE SI PRESTA ASSISTENZA A PERSONE MALATE E NEI LOCALI AL CHIUSO IN PRESENZA DI ALTRE PERSONE. SI CONSIGLIA DI MANTENERE SEMPRE BEN VENTILATI I LOCALI;
12. UTILIZZARE PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE (MASCHERINA), IN TUTTI I LOCALI E SPAZI DI USO COMUNE DELL'ENTE ED IN TUTTI I CONTATTI SOCIALI, COME MISURA AGGIUNTIVA ALLE ALTRE MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IGIENICO-SANITARIE.

Asti,li _____

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
(LANFRANCO Paolo)